

La circostanza che il superiore gerarchico di un candidato sia membro della commissione giudicatrice di concorso, così che sia possibile verificare, pur in assenza dei documenti probatori richiesti, se l'interessato soddisfi i requisiti di ammissione, non può autorizzare la commissione giudicatrice a contravvenire alle prescrizioni del bando di concorso. Una tale iniziativa da parte della commissione giudicatrice costituirebbe una discriminazione nei confronti degli altri candidati i quali, non avendo fornito i documenti probatori richiesti, verrebbero eliminati solo perché nessun membro della commissione li conosceva.

2. Il Tribunale ha correttamente rilevato che dall'art. 2, secondo comma, dell'allegato III dello Statuto discende chiara-

mente che quest'articolo offre alla commissione giudicatrice una semplice facoltà di chiedere informazioni supplementari, qualora essa nutra dubbi sulla portata di un documento prodotto. L'articolo in parola non può in nessun caso essere interpretato nel senso che esso impone alla commissione giudicatrice l'obbligo di sollecitare la produzione, da parte dei candidati del concorso, di tutti i documenti richiesti dal bando di concorso.

Né il dovere di assistenza né il principio di buona amministrazione, fatti valere dal ricorrente contro la sentenza del Tribunale, possono, sotto tale profilo, trasformare in obbligo ciò che il legislatore ha concepito come semplice facoltà per la commissione giudicatrice di concorso.

RELAZIONE D'UDIENZA presentata nella causa C-255/90 P*

I — Antefatti e procedimento dinanzi al Tribunale

1. Dalla sentenza del Tribunale 20 giugno 1990, causa T-133/89, Burban/Parlamento (Racc. pag. II-245) risulta che:

« 1. Il 28 dicembre 1988, il Parlamento europeo pubblicava il bando di concorso generale PE/44/A (GU C 333, pag. 16), per titoli ed esami, per coprire un posto di capodivisione di lingua francese, di grado A 3,

per dirigere l'ufficio informazioni di Parigi. Nel bando di concorso figuravano in particolare i due seguenti punti:

- a) alla voce "Concorso — natura e requisiti di ammissione", al punto III, B. 1. c.):

" Per la costituzione dei loro fascicoli, i candidati, compresi i dipendenti di ruolo e gli altri dipendenti del Parlamento europeo e delle altre istituzioni della Comunità europea, non potranno, in nessun caso, fare riferimento a documenti, atti

* Lingua processuale: il francese.

di candidatura, schede informative, ecc., depositati in occasione di precedenti candidature.”;

- b) alla voce “ Deposito delle candidature ”, al punto VII:

“ I candidati sono pregati di presentare la domanda servendosi dell'atto di candidatura inserito nella presente Gazzetta ufficiale, al ‘ Parlamento europeo, servizio assunzioni, L-2929 Lussemburgo ’. L'atto di candidatura, accompagnato dai documenti giustificativi relativi agli studi ed all'esperienza professionale, dovrà essere spedito, in plico raccomandato, al più tardi il 13 febbraio 1989 a mezzanotte; il timbro postale farà fede ”. Una nota in calce, redatta in carattere corsivo precisava che: “ I candidati, che non avranno presentato gli atti di candidatura nonché tutti i documenti giustificativi entro il termine stabilito non saranno ammessi al concorso. Altrettanto vale per i dipendenti di ruolo e gli altri dipendenti del Parlamento europeo e delle altre istituzioni della Comunità europea. ”.

Il modulo contenente l'avviso di ricevimento dell'atto di candidatura e che deve essere compilato dal candidato precisava che “ saranno presi in considerazione unicamente i documenti giustificativi relativi ai diplomi o ai titoli di studio ed all'esperienza professionale spediti entro i termini stabiliti nel bando di concorso o nell'avviso di assunzione alla voce ‘ Deposito delle candidature ’ ”.

2. Il ricorrente, in servizio presso il Parlamento dal 1968, espletava dal 1982 le mansioni di vicedirettore dell'ufficio informazioni del Parlamento europeo a Parigi quando presentava la sua candidatura a questo concorso, inviando l'atto di candidatura entro i termini, senza però allegarvi né i titoli di studio né i diplomi che giustificano la sua esperienza professionale. Infatti egli sostiene di aver avuto, nel corso del mese di gennaio 1989, una conversazione telefonica con il capo dell'ufficio “ Statuto e gestione del personale ” del Parlamento europeo, nel corso della quale quest'ultimo gli avrebbe detto che a suo parere, per i dipendenti delle istituzioni, candidati a questo concorso, questi documenti erano direttamente comunicati alla commissione giudicatrice da parte dell'amministrazione. Il capo dell'ufficio “ Statuto e gestione del personale ” in data 28 giugno 1989 inviava al presidente della commissione una lettera nella quale confermava che siffatta conversazione aveva senz'altro avuto luogo (...).

3. Il 24 maggio 1989, il presidente della commissione giudicatrice trasmetteva al ricorrente una lettera con la quale lo informava del rigetto della sua candidatura, deciso dalla commissione durante la riunione del 17 maggio 1989, per due motivi: “ deposito di documenti giustificativi fuori termine ” e “ mancanza di documenti giustificativi ”.

4. Il 13 giugno 1989, il ricorrente presentava alla presidenza del Parlamento un reclamo nel quale chiedeva il rinvio delle prove fissate dal 3 al 6 luglio 1989, al fine di rimediare, a suo parere, all'ingiustizia commessa nei suoi confronti. Sosteneva, in primo luogo, che era l'amministrazione del Parlamento, nella persona del capo dell'ufficio “ Statuto e gestione del personale ”, ad averlo trattato in errore; in secondo luogo,

che essendo egli in servizio a Parigi si trovava distante dall'amministrazione centrale del Parlamento; in terzo luogo, che in base al dovere di sollecitudine l'autorità che ha il potere di nomina aveva "il diritto e finanche il dovere di correggere le decisioni della commissione giudicatrice, quando un candidato è vittima di un errore commesso dall'amministrazione".

5. Alla stessa data del 13 giugno 1989, il ricorrente inviava anche una lettera al presidente della commissione giudicatrice nella quale, da un lato, gli chiedeva di riconsiderare la decisione con la quale negava l'ammissione al concorso e, dall'altro, sviluppava gli stessi argomenti esposti nella lettera inviata al presidente del Parlamento (...).

(...)

8. Il 5 luglio 1989, il presidente della commissione giudicatrice trasmetteva al ricorrente una lettera nella quale lo informava che, con decisione 3 luglio 1989, la commissione confermava la sua precedente decisione con la quale gli veniva negata l'ammissione al concorso. ».

2. Ciò premesso, il 28 agosto 1989 il signor Burban proponeva un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento di tale decisione della commissione giudicatrice. Il signor Burban concludeva: voglia il Tribunale

— dichiarare il presente ricorso ricevibile ed accoglierlo;

— di conseguenza, annullare:

a) la decisione 3 luglio 1989 con la quale la commissione giudicatrice del concorso generale PE/44/A non lo ha ammesso al concorso;

b) tutte le decisioni successivamente adottate dalla commissione giudicatrice di detto concorso, e in particolare la decisione con la quale viene redatto l'elenco dei candidati dichiarati idonei nonché tutte le decisioni della parte avversa fondate su dette decisioni;

c) in via del tutto subordinata la decisione 15 maggio 1989, con la quale la commissione giudicatrice gli ha negato per la prima volta l'ammissione al concorso;

— condannare la convenuta alle spese, sia in applicazione dell'art. 69, n. 2, sia dell'art. 69, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura, nonché alle spese indispensabili sostenute per la causa, ed in particolare le spese di domiciliazione, di viaggio e di soggiorno, ed il compenso all'avvocato, a norma dell'art. 73, lett. b), del medesimo regolamento.

3. A sostegno del ricorso che aveva proposto dinanzi al Tribunale, il signor Burban aveva formulato tre mezzi dedotti, rispettivamente, dalla violazione del dovere di assistenza e del principio di sana amministrazione, dalla violazione dell'art. 25 dello Statuto, relativo all'obbligo di motivazione, e dalla contrarietà delle disposizioni del bando di concorso all'art. 2 dell'allegato III dello Statuto ed al dovere di assistenza.

4. Con riguardo in particolare al primo dei suddetti mezzi, il Tribunale rileva, nella motivazione della sentenza impugnata, che

« (...)

27. Si deve anzitutto ricordare, come la Corte ha dichiarato nelle sue sentenze 28 maggio 1980, Kuhner/Commissione (cause riunite 33/79 e 75/79, Racc. pag. 1677), 9 dicembre 1982 Plug/Commissione, (causa 191/81, Racc. pag. 4229) e 23 ottobre 1986 (Schwiering causa 321/85, già citata) che, pur non essendo menzionato nello Statuto del personale, il dovere di assistenza dell'amministrazione nei confronti dei suoi dipendenti, che vale anche per una commissione giudicatrice di concorso, rispecchia l'equilibrio dei diritti e dei doveri reciproci che lo Statuto ha istituito nei rapporti tra l'amministrazione e i suoi dipendenti. Questo obbligo come pure il principio di sana amministrazione implicano in particolare che, quando si pronuncia sulla situazione di un dipendente, l'autorità deve prendere in considerazione il complesso degli elementi atti a determinare la propria decisione e in tal contesto deve tener conto, non solo dell'interesse del servizio ma anche di quello del dipendente interessato.

28. Occorre pertanto esaminare se, come sostiene il ricorrente, l'amministrazione del Parlamento europeo o la commissione giudicatrice sia venuto meno, nel caso di specie, al dovere di sollecitudine così definito.

29. Si deve in primo luogo rilevare che il bando di concorso PE/44/A prescrive, inequivocabilmente, due volte, di cui una in carattere corsivo per attirare l'attenzione, e a tutti i candidati, compresi i dipendenti del Parlamento europeo, l'obbligo di allegare

all'atto di candidatura tutti i documenti giustificativi relativi ai diplomi e all'esperienza professionale, a pena di non essere ammessi al concorso. Questo obbligo viene ricordato una terza volta nel modulo di dichiarazione di ricevimento dell'atto di candidatura che deve essere compilato dal candidato stesso quando presenta la sua candidatura all'ufficio assunzioni, e che gli viene successivamente ritrasmeso.

30. Questo obbligo così formulato tre volte era, inoltre, privo di qualsiasi ambiguità, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, in particolare durante la fase orale del procedimento. Se, alla voce III, B, 1. c), già citata, il bando di concorso vieta a tutti i candidati, compresi i dipendenti del Parlamento europeo, di far riferimento, per la costituzione del fascicolo ai documenti depositati in occasione di precedenti candidature, questo divieto riguarda nel caso di specie inequivocabilmente i diplomi o altri documenti allegati dal ricorrente all'atto di candidatura inizialmente presentato al Parlamento europeo quando nel 1968 era diventato dipendente al servizio di detta istituzione. Di conseguenza, la distinzione operata dal ricorrente tra i documenti depositati in occasione delle precedenti candidature e i documenti costitutivi del fascicolo personale del dipendente nel suo complesso, il quale comprende peraltro necessariamente i primi, è inconferente. Anzi, le altre disposizioni sopra citate del bando di concorso dimostrano, se ve ne fosse bisogno, che l'interpretazione del ricorrente non può essere accolta.

31. È necessario aggiungere che, nel contesto di un concorso per titoli ed esami, spetta

solo al candidato determinare i diplomi, i titoli e le attestazioni di esperienza professionale che intende allegare all'atto di candidatura, e non all'ufficio che si occupa della gestione del personale tenuto conto del rischio d'errore al quale si andrebbe così incontro. Non spetta neppure a detto ufficio trasmettere alla commissione giudicatrice il fascicolo personale completo dell'interessato, che comprende molti altri documenti ben diversi da quelli di cui viene richiesta la produzione mediante bando di concorso, il che imporrebbe alla commissione giudicatrice onerosi compiti materiali, incompatibili col rispetto del principio di buona amministrazione.

nire alla commissione tutte le informazioni ed i documenti che consentano a quest'ultima di accertare che il candidato soddisfi i requisiti richiesti dal bando di concorso. Infatti, una commissione non può essere tenuta a procedere essa stessa a ricerche per controllare se i candidati soddisfano a tutte le condizioni fissate dal bando di concorso. A questi ultimi spetta fornire alla commissione tutte le informazioni che ritengono utili per l'esame della loro candidature, a maggior ragione se vi sono stati espressamente e formalmente invitati (v., in particolare, la sentenza 12 luglio 1989, causa 255/87, Belardinelli/Corte di giustizia, 225/87, Racc. pag. 2353).

(...)

(...)

33. Da quanto precede emerge che il Parlamento europeo non è assolutamente venuto meno sotto nessun aspetto al dovere di sollecitudine cui era tenuto nei confronti del ricorrente né tantomeno al rispetto del principio di buona amministrazione, dal momento che l'equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci tra l'istituzione ed il ricorrente richiedeva che quest'ultimo procedesse ad una attenta e seria lettura delle disposizioni di un bando di concorso del tutto chiaro, preciso e tassativo.

34. Per quanto riguarda il rispetto dell'obbligo di sollecitudine e del principio di buona amministrazione da parte della commissione giudicatrice, si deve rilevare in primo luogo che secondo la costante giurisprudenza della Corte spetta, in linea di principio, al candidato ad un concorso for-

36. Occorre in terzo luogo sottolineare che le informazioni erronee che sarebbero state date al ricorrente dal capo del ufficio "Statuto e gestione del personale" durante una comunicazione telefonica, ammesso che siano provate e per quanto possano essere censurabili, non erano atte a esonerare il ricorrente da una attenta lettura delle disposizioni di cui è causa del bando di concorso, enunciate in modo chiaro, preciso ed tassativo. Siffatta erronea interpretazione, ammesso che sia stata effettivamente fornita come riportato dal ricorrente e dal dipendente del Parlamento europeo in questione, non può vincolare questa istituzione, in presenza d'un bando di concorso privo di ogni ambiguità, visto soprattutto che il dipendente del Parlamento europeo che avrebbe dato una tale interpretazione ha riconosciuto, nella sua lettera 8 giugno 1989, che aveva "esteso ai candidati interni a un concorso esterno solo ciò che valeva soltanto per un concorso interno", e che il ricorrente stesso, nella lettera 13 giugno 1989 al presidente della commissione giudicatrice,

sostiene che i suoi colleghi candidati interni al medesimo concorso hanno ottenuto per quanto li riguarda informazioni esatte dall'ufficio competente del Parlamento.

37. In quarto luogo, il ricorrente non può ulteriormente invocare disparità di trattamento, sul piano della retribuzione e della nomina, tra i candidati dipendenti ed i candidati esterni, in conseguenza alla loro entrata in servizio, per tentare di giustificare una differenza di trattamento in occasione delle modalità di selezione dei candidati nel contesto di uno stesso procedimento di concorso generale. Una siffatta discriminazione nelle modalità di selezione dei candidati dipendenti e dei candidati esterni violerebbe, infatti, il principio di uguaglianza di tutti i candidati ad un medesimo concorso.

38. Dal complesso di quanto precede emerge che né l'amministrazione del Parlamento europeo né la commissione giudicatrice del concorso hanno trasgredito il dovere di sollecitudine ed il rispetto del principio di buona amministrazione al quale essi erano tenuti nei confronti del ricorrente e che la commissione giudicatrice, con decisione 17 maggio 1989, confermata con decisione 3 luglio 1989, ha legittimamente negato l'ammissione del ricorrente a questo concorso per il motivo che non aveva allegato all'atto di candidatura alcun documento giustificativo.

39. Ciò considerato, le altre allegazioni del ricorrente, cioè il fatto di essere a contatto degli uffici del Parlamento europeo a causa del posto da lui occupato a Parigi, il fatto che il suo superiore gerarchico fosse membro della commissione giudicatrice del concorso e che l'amministrazione non poteva ignorare che egli soddisfaceva le condizioni

richieste, sono inconferenti e non possono giustificare la violazione da lui stesso commessa delle chiare disposizioni contenute nel bando di concorso PE/44/A.

40. Il primo mezzo deve pertanto essere respinto.

(...)»

II — Oggetto e conclusioni del ricorso

5. Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 22 agosto 1990, il signor Burban ha proposto ricorso avverso la summenzionata sentenza del Tribunale, notificata all'interessato il 20 giugno 1990, deducendo che essa sarebbe stata pronunciata in violazione del diritto comunitario.

6. *Il signor Burban* conclude che la Corte voglia:

— dichiarare il presente ricorso ricevibile;

— nel merito, accoglierlo;

pertanto

I — accogliere le conclusioni formulate dal ricorrente nell'ambito del giudizio di primo grado;

— annullare la decisione 3 luglio 1989 della commissione giudicatrice del concorso generale PE/44/A di non ammetterlo al concorso;

— annullare tutte le successive decisioni prese dalla commissione giudicatrice di questo concorso ed in particolare la decisione che stabilisce l'elenco dei candidati dichiarati idonei e qualsiasi decisione della parte avversa che si fondi su tali decisioni;

— in subordine, annullare la decisione 15 maggio 1989 della commissione giudicatrice che rifiuta per la prima volta di ammettere il ricorrente al concorso;

II — condannare la convenuta alle spese di *entrambi i procedimenti* in applicazione sia degli artt. 69, n. 2, e 122, sia degli artt. 69, n. 3, secondo comma, e 122 del regolamento di procedura, nonché alle spese indispensabili sostenute per la causa, ed in particolare le spese di domiciliazione, di viaggio e di soggiorno, ed il compenso all'avvocato, a norma dell'art. 73, lett. b), del medesimo regolamento.

7. Il *Parlamento europeo* conclude che la Corte voglia:

— respingere il ricorso nel merito;

— statuire sulle spese conformemente alle disposizioni applicabili del regolamento di procedura.

III — Mezzi ed argomenti delle parti

8. Il signor *Burban* deduce a sostegno del suo ricorso un unico mezzo relativo all'interpretazione errata, e quindi alla violazione, da parte della sentenza impugnata, del dovere di assistenza e del principio di sana amministrazione, formulando al riguardo i seguenti argomenti.

9. Dalla giurisprudenza della Corte (sentenze 23 ottobre 1986, causa 321/85, *Schwiering/Corte dei conti*, Racc. pag. 3199, e 4 febbraio 1987, causa 417/85, *Maurissen/Corte dei conti*, Racc. pag. 551) risulta che il dovere di assistenza ed il principio di sana amministrazione comportano, in un caso come quello del signor *Burban*, l'obbligo per la commissione giudicatrice di concorso di informare il dipendente dell'incompletezza del fascicolo, avvalendosi dell'art. 2 dell'allegato III dello Statuto, o almeno di permettergli di completare il suo fascicolo.

10. Il signor *Burban* riconosce che un simile obbligo non sussiste per la commissione giudicatrice in caso d'errore inescusabile, di colpa grave o di dolo da parte del dipendente. Per contro, in ipotesi di « *culpa levisima* » cioè di un errore lieve e scusabile da parte del dipendente, trova applicazione il dovere di assistenza. A maggior ragione, tale principio va applicato quando il dipendente sia stato indotto in errore dalla stessa amministrazione.

11. Ora, l'interpretazione accolta dal Tribunale, nella sentenza impugnata, della nozione giurisprudenziale del dovere di assi-

stenza e di sana amministrazione sarebbe troppo restrittiva, posto che la pur minima negligenza del dipendente dispenserebbe l'amministrazione, ed in particolare una commissione giudicatrice di concorso, dal rispetto di tale dovere. Sennonché, se il comportamento del dipendente fosse irrepreensibile, il dovere di assistenza non avrebbe più motivo d'esistere. È per l'appunto nell'intento di salvaguardare tanto gli interessi del dipendente quanto quelli, correttamente intesi, dell'amministrazione che questa nozione è stata elaborata dalla Corte.

12. Il signor Burban sostiene parimenti che, nella motivazione della sentenza impugnata, il Tribunale s'è riferito a torto alla sentenza della Corte 12 luglio 1989, causa 225/87, Belardinelli/Corte di giustizia (Racc. pag. 2353), dalla quale risulta che la commissione giudicatrice di concorso non può essere tenuta a procedere essa stessa a ricerche per verificare se i candidati soddisfino tutti i requisiti prescritti dal bando di concorso. Non esiste alcuna possibilità d'analogia con tale sentenza giacché, nella fattispecie, non si trattava di fare ricerche, dal momento che era notorio per i membri della commissione giudicatrice e soprattutto per il suo presidente, che il ricorrente era in possesso dei diplomi e dell'esperienza professionale richiesti dal bando di concorso.

13. Il signor Burban considera errato il ragionamento del Tribunale, secondo il quale il fatto di richiamare l'attenzione del ricorrente sul carattere incompleto del suo fascicolo sarebbe discriminatorio rispetto ai candidati non dipendenti. Egli fa valere che la sua ammissione al concorso non avrebbe punto menomato le possibilità di un candidato esterno le cui qualità fossero state superiori alle sue.

14. Infine, il signor Burban assume che scopo di un concorso non è di creare un sistema di regole formali intese ad eliminare il maggior numero possibile di candidati prima delle prove vere e proprie, ma bensì quello di farvi pervenire il maggior numero possibile di candidati, in modo che l'amministrazione possa disporre della scelta di candidati più ampia possibile per selezionare il migliore.

15. Il *Parlamento europeo* si richiama, in riferimento alla portata del dovere di assistenza e del principio di sana amministrazione, al ragionamento del Tribunale (punti 27 e da 29 a 36 della motivazione della sentenza impugnata), rilevando inoltre come il signor Burban erroneamente sostenga che, nell'ipotesi di un errore scusabile, che in ogni caso non è quella che ricorre nella fattispecie, la commissione giudicatrice ha l'obbligo di richiamare l'attenzione del dipendente sull'incompletezza del suo fascicolo.

16. Accogliere una tesi del genere implicherebbe che, per ciascun candidato i cui documenti giustificativi manchino o siano incompleti, la commissione giudicatrice dovrebbe esaminare i motivi per i quali il fascicolo di un candidato è incompleto, al fine di determinare se tale circostanza sia riconducibile ad un « errore scusabile » dell'interessato. Ora, oltre al fatto che comunque la commissione non disporrebbe dei dati per condurre a buon fine un'inchiesta sull'« errore scusabile », un obbligo così esorbitante non può farsi derivare dal dovere di assistenza né dal principio di sana amministrazione.

17. È del pari erronea la tesi del signor Burban secondo la quale il fatto che la commissione giudicatrice, in particolare il presi-

dente di questa, non poteva ignorare che il ricorrente vantava i diplomi e l'esperienza professionale richiesti, implicherebbe per tale commissione l'obbligo di concedere all'interessato la facoltà di completare il suo fascicolo avvalendosi della facoltà offerta dall'art. 2 dell'allegato III dello Statuto. Il principio della parità di trattamento ed il divieto di discriminazioni escludono che la commissione giudicatrice possa prendere una simile iniziativa facendo leva sulla cir-

costanza che il suo presidente conosce personalmente un candidato. In altre parole, il dovere di assistenza ed il principio di sana amministrazione non possono comportare l'obbligo di accordare ad un candidato un trattamento preferenziale.

C. N. Kakouris
giudice relatore